

Da allegare alla domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e/o socio-sanitaria

**Dichiarazione del possesso dei requisiti minimi previsti per l'esercizio di
ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
(Lista di controllo n. 3.3)**

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome _____ nome _____

DICHIARA

(se la domanda è presentata da una persona giuridica)

nella sua qualità di:

- titolare dell'impresa individuale
- legale rappresentante della società

(indicare la corretta denominazione)

(Il possesso dei requisiti di cui alla presente scheda comporterà, a seguito dell'autorizzazione all'erogazione delle prestazioni, l'iscrizione allo specifico registro provinciale ove sono elencate le strutture sanitarie e/o socio-sanitarie autorizzate, l'ente o associazione che le gestisce e la tipologia di attività sanitaria e/o socio-sanitaria autorizzata).

REQUISITI SPECIFICI

3.3 REQUISITO DA SODDISFARE:	<p>Le strutture di diagnostica per immagini svolgono indagini strumentali ai fini diagnostici e/o di indirizzo terapeutico, utilizzando sorgenti esterne di radiazione ionizzanti e altre tecniche di formazione dell'immagine.</p> <p>Le attività di diagnostica per immagini sono assicurate sia dalle strutture pubbliche e private, di ricovero e cura a ciclo continuativo e/o diurno sia da strutture extraospedaliere pubbliche e private.</p> <p>Poiché le strutture di ricovero e cura, come sopra identificate, assicurano lo svolgimento di attività in regime di elezione programmata oppure in regime di emergenza-urgenza, i relativi requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi devono rispondere alle funzioni proprie di tali strutture.</p>
<i>Criteria per la verifica del possesso del requisito</i>	<i>Situazione attuale</i>



3.3	<p>Esiste la documentazione (*) formalizzata che esplicita l'organizzazione interna dell'attività di diagnostica per immagini, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organigramma; - livelli di responsabilità; - modalità di erogazione delle attività di diagnostica per immagini (procedure e attrezzature); - descrizione quali-quantitativa delle specifiche prestazioni erogate. <p>(*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n. 1</p>	SI	NO
-----	--	----	----

3.3.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

3.3.1 REQUISITO DA SODDISFARE:	<p>I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate.</p> <p>Deve essere garantita la privacy degli utenti.</p> <p>La dotazione minima di ambienti per l'attività di diagnostica per immagini è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - area di attesa dotata di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi; - spazi adeguati per accettazione, attività amministrative ed archivio; - servizi igienici distinti per gli operatori e per gli utenti; - una sala di radiodiagnostica con annessi spazi/spogliatoi per gli utenti, che garantiscano il rispetto della privacy; - un locale per l'esecuzione degli esami ecografici, qualora previsti; - un locale per la conservazione ed il trattamento del materiale sensibile; - un locale per la refertazione; - un'area tecnica, di stretta pertinenza degli operatori medici e tecnici; - locale/spazio per deposito materiale pulito; - locale/spazio per deposito materiale sporco; - spazio armadi per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni. <p>Le strutture che erogano prestazioni di diagnostica monospecialistica o di diagnostica plurispecialistica, devono possedere requisiti strutturali adeguati alla complessità delle prestazioni erogate.</p>	<i>Situazione attuale</i>	
<i>Criteria per la verifica del possesso del requisito</i>			
3.3.1 - a	Il numero e le dimensioni dei locali sono correlati alla tipologia, al volume e alla complessità delle prestazioni erogate.	SI	NO
3.3.1 - b	I locali e il modello organizzativo adottato consentono il rispetto della privacy.	SI	NO
<p>La struttura nella quale viene svolta l'attività di diagnostica per immagini comprende almeno:</p>			



3.3.1 - c	- spazi per l'attesa collocati in prossimità delle diagnostiche e con un numero di posti a sedere adeguato rispetto ai picchi di frequenza degli accessi (anche in comune con altri ambulatori);	SI	NO
3.3.1 - d	- spazi adeguati per l'accettazione dei pazienti, le attività amministrative e l'archivio (anche in comune con altri ambulatori);	SI	NO
3.3.1 - e	- servizi igienici per gli utenti facilmente accessibili (anche in comune con altri ambulatori);	SI	NO
3.3.1 - f	- servizi igienici per gli operatori distinti da quelli per gli utenti;	SI	NO
3.3.1 - g	sala di diagnostica con annessi spazi/spogliatoi per gli utenti ed eventuali locali di supporto (refertazione, conservazione e trattamento del materiale sensibile) in rapporto alla tipologia di attività svolta;	SI	NO
3.3.1 - h	- un'area di lavoro per gli operatori medici e tecnici;	SI	NO
3.3.1 - i	- un locale/spazio per deposito materiale pulito;	SI	NO
3.3.1 - l	- un locale/spazio per deposito materiale sporco;	SI	NO
3.3.1 - m	- spazi/armadi per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni.	SI	NO

3.3.2 REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI

3.3.2 REQUISITO DA SODDISFARE:	<p>La dotazione strumentale minima delle strutture di radiologia diagnostica che utilizzano radiazioni ionizzanti prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - generatore A.T. trifase di potenza non inferiore a 30 KW e tavolo di comando; - tavolo ribaltabile, preferibilmente telecomandato, con serigrafo, Potter Bucky, intensificatore di brillantezza; - tubo radiogeno a doppio fuoco anodo rotante; - dotazione minima di primo soccorso; - apparecchio radiologico portatile nelle strutture di ricovero. <p>Le strutture che erogano prestazioni di diagnostica monospecialistica o di diagnostica plurispecialistica devono possedere requisiti tecnologici adeguati alla complessità delle prestazioni erogate.</p>		
<i>Criteria per la verifica del possesso del requisito</i>		<i>Situazione attuale</i>	
3.3.2 - a	La dotazione strumentale è adeguata alla tipologia, al volume e alla complessità delle prestazioni erogate.	SI	NO
La dotazione strumentale minima delle strutture di radiologia diagnostica che utilizzano radiazioni ionizzanti è la seguente:			
3.3.2 - b	- un generatore A.T. trifase di potenza non inferiore a 30 KW e tavolo di comando;	SI	NO
3.3.2 - c	- un tavolo ribaltabile, preferibilmente telecomandato, con serigrafo, Potter Bucky e intensificatore di brillantezza;	SI	NO
3.3.2 - d	- un tubo radiogeno a doppio fuoco anodo rotante;	SI	NO



3.3.2 - e	- dotazione essenziale prontamente disponibile per la gestione delle possibili emergenze connesse con le specifiche attività svolte, comprendente almeno le attrezzature per il pronto soccorso e la rianimazione cardiopolmonare di base (farmaci e relativa lista di controllo, cannule di Mayo o Guedel, ventilatore manuale tipo Ambu o pocket mask, materiale per infusioni).	SI	NO
	L'attività di diagnostica per immagini è collocata in una struttura di ricovero?	SI	NO
3.3.2 - f	In caso di risposta positiva alla domanda precedente, l'attività di diagnostica per immagini dispone di un apparecchio radiologico portatile.	SI	NO

3.3.3 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

3.3.3 REQUISITO DA SODDISFARE:	Ogni struttura erogante prestazioni di diagnostica per immagini deve possedere i seguenti requisiti organizzativi: <ul style="list-style-type: none"> - il personale sanitario laureato e/o tecnico deve essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate; - attivazione di un sistema di controllo di qualità; - presso ogni struttura di diagnostica per immagini è previsto l'obbligo di comunicare all'utente, al momento della prenotazione dell'indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti. 		
<i>Criteria per la verifica del possesso del requisito</i>		<i>Situazione attuale</i>	
3.3.3 - a	Il personale sanitario laureato e/o tecnico è adeguato alla tipologia, al volume e alla complessità delle prestazioni erogate.	SI	NO
3.3.3 - b	Sono documentati l'attivazione e il mantenimento di un sistema di controllo della qualità.	SI	NO
3.3.3 - c	Al momento della prenotazione di un'indagine diagnostica, viene comunicato al paziente anche il giorno di consegna del relativo referto.	SI	NO



